

[FILO DIRETTO CON L'ESPERTO PAC]

Chi continua a coltivare bietola non perde l'aiuto aggiuntivo

Sempre che stipuli il contratto con un'impresa saccarifera diversa

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Sono un agricoltore in provincia di Ravenna. Ho coltivato barbabietola fino al 2005.

Nel 2006, lo stabilimento a cui consegnavo le barbabietole ha chiuso. Di conseguenza ho presentato la domanda dell'aiuto alla ristrutturazione, che ho percepito nel 2007. Dovrei anche percepire l'aiuto aggiuntivo di 237,5 euro per tonnellata di quota zucchero rinunciata.

Quest'anno un'altra impresa saccarifera mi ha offerto la possibilità di coltivare e consegnare barbabietola.

E' possibile continuare a coltivare barbabietola pur avendo beneficiato dell'aiuto alla ristrutturazione?

Non vorrei perdere l'aiuto aggiuntivo di 237,5 euro per tonnellata. Se cultivo barbabietola nel 2008, rischio di perdere l'aiuto aggiuntivo?

■ Il Reg. Ce n. 320/2006 del 20 febbraio 2006, all'art 3 stabilisce che le imprese saccarifere produttrici di zucchero possono beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata.

In particolare, lo stesso Regolamento Ce n. 320/2006, all'art. 3 - paragrafo 6, stabilisce che un importo di almeno il 10% dell'aiuto alla ristrutturazione è riservato per i coltivatori di barbabietola da zucchero e per i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato per i coltivatori di barbabietole da zucchero.

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha dato attuazione a quanto disposto dal citato Regolamento Ce n. 320/2006, ed è stata fissata nella misura del 10% la quota dell'aiuto alla ristrutturazione destinata ai produttori di barbabietola da zucchero ed ai fornitori di macchinari, suddividendo tale quota per il 40% ai produttori di barbabietola da zucchero e per il 60% ai fornitori di macchinari.

Nei primi mesi del 2007, gli agricoltori interessati hanno presentato ad Agea le domande di aiuto alla ristrutturazione, che sono state liquidate nel 2007.



Il Reg. Ce n. 1261/2007 (riforma bis dello zucchero) ha concesso uno speciale complemento all'aiuto alla ristrutturazione, più precisamente un pagamento aggiuntivo di 237,5 euro per tonnellata di quota revocata, che potrà essere versato retroattivamente, anche ai bieticoltori italiani che hanno revocato al loro produzione nel 2006.

Il suddetto Reg. Ce n. 1261/2007, all'art. 4bis, recita che l'impegno di cessare le consegne di barbabietola da zucchero va riferito unicamente all'impegno contratto nella campagna precedente da un bieticoltore con una determinata impresa.

Ne consegue che il bieticoltore conserva la possibilità di continuare a produrre barbabietola nelle campagne successive, a condizione che il prodotto formi oggetto di contratti di fornitura con un'impresa diversa da quella con la quale aveva contrattato la quota dismessa oggetto dell'aiuto alla ristrutturazione.

Quindi, l'agricoltore in questione può continuare a coltivare barbabietola, stipulando un contratto con un'impresa saccarifera diversa da quella a cui consegnava nel 2005. Non c'è alcun timore di perdere il pagamento aggiuntivo di 237,5 euro per tonnellata. ■